COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

72.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERVADEI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (2970) 766

PRESIDENTE . . . 766, 767, 768, 769, 770, 772 773, 774, 776, 777, 778

ALESI 774, 777

BALDANI GUERRA, *Relatore* . . . 767, 768, 770 772, 775, 776, 777, 778

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . 768, 769, 770, 772, 775, 777, 778

CALVI 767, 768, 772, 774

D'ANGELO 766, 769, 770, 772, 776

ERMINERO 776

MERENDA 768, 772, 773, 775, 777

SCIANATICO . . 766, 767, 768, 769, 775, 776, 778

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (*Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3020);

PAG.

CAIAZZA ed altri: Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas (1566);

DAGNINO e CATTANEI: Prevenzione degli infortuni causati dalla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico (2189);

MARCHETTI: Norme sulla prevenzione degli infortuni da fughe di gas negli ambienti domestici (2391);

LONGONI ed altri: Norme per la sicurezza degli impianti e dei mezzi ai fini dell'impiego di gas combustibili (3217) . 778

PRESIDENTE 778, 779, 780

BALDANI GUERRA, *Relatore* 779

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 780

CAIAZZA 779

CALVI 779, 780

La seduta comincia alle 9,30.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (2970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto in bombole.

Passiamo all'esame degli articoli, dopo che è stata esaurita la discussione generale congiunta con i provvedimenti di cui al successivo punto all'ordine del giorno.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilità di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 20 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà (bombole), nonché di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma che alla data della entrata in vigore della presente legge dispongono di serbatoi fissi aventi capacità inferiore al limite indicato nel comma stesso debbono, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere all'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la modifica della concessione per aumentare la capacità volumetrica complessiva dei serbatoi fissi, con l'osservanza delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Sulle domande presentate ai sensi del comma precedente l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

I titolari delle concessioni di cui al primo comma che non presentino la domanda entro il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo, decadono dalla concessione.

Per le imprese titolari di più concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto (di cui al primo comma del presente articolo tra capacità volumetrica dei serbatoi fissi e capacità complessiva dei recipienti da riempire) si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti nei vari impianti.

L'onorevole D'Angelo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: « l'installazione e »;

Al primo comma sostituire le parole: « 20 per cento », *con le parole:* « 10 per cento »;

Al primo comma dopo le parole: « i recipienti di proprietà (bombole) », *aggiungere le parole:* « riempiti nel proprio impianto »;

Al secondo comma sostituire le parole: « sessanta giorni », *con le parole:* « novanta giorni ».

L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Le aziende di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, abilitate ai sensi del presente articolo, devono provvedere a:

a) verificare sui recipienti la data di scadenza del collaudo, la rispondenza della proprietà al committente, lo stato di buona conservazione, l'efficienza delle valvole di intercettazione;

b) controllare la tenuta delle valvole di intercettazione, a riempimento avvenuto, con soluzione di acqua saponata o equivalente;

c) applicare sui recipienti avvisi con le istruzioni fondamentali per la corretta utilizzazione dei recipienti stessi ».

D'ANGELO. Il primo emendamento da me presentato limita l'obbligo di disporre dei serbatoi prescritti soltanto per coloro che gestiscono l'impianto di riempimento. Il secondo emendamento, in rapporto alle considerazioni fatte durante la discussione generale, riduce l'aliquota del 20 per cento al 10 per cento. Il terzo emendamento contiene una precisazione che a nostro avviso è del tutto necessaria. Col quarto emendamento chiediamo che il termine di 60 giorni sia portato a 90 giorni, per ragioni pratiche di ovvia evidenza.

SCIANATICO. Col mio emendamento intendo introdurre in questo disegno di legge quelle norme di sicurezza che rappresentano

lo scopo principale dei provvedimenti di cui abbiamo tanto discusso ieri.

Per quanto si riferisce alla manutenzione, alla verifica e alla buona conservazione delle bombole, la fase più opportuna è quella del riempimento dal momento che queste operazioni fatte in quella fase, non comportano né un maggiore onere né una maggiore spesa, e al contempo sono sufficienti a garantire una certa sicurezza nella utilizzazione e nel maneggio dei recipienti.

CALVI. Devo far notare che anch'io vorrei presentare degli emendamenti che rispondono alle preoccupazioni dell'onorevole Scianatico. Il relatore però dovrebbe dirci se può entrare nell'ordine di idee di accettare emendamenti che specifichino norme di sicurezza di questo genere.

PRESIDENTE. Sulla richiesta dell'onorevole Calvi, e sui singoli emendamenti, invito l'onorevole relatore ad esprimere il proprio parere.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Se dovessimo addentrarci nella materia della sicurezza, non potremmo limitarci a quanto hanno egregiamente proposto i colleghi, ma dovremmo parlare di moltissime altre cose; il risultato sarebbe un provvedimento di carattere ben più vasto di quello del disegno di legge al nostro esame. Dovremmo infatti parlare del punto di travaso, per esempio, che dovrebbe essere ben individuabile, oppure del locale delle pompe e di come le pompe devono essere messe in movimento senza scintille elettriche. Dovremmo parlare del locale di imbottigliamento, dei magazzini di deposito, dei locali per i servizi accessori, delle distanze di sicurezza, dello spessore dei muri, della distanza tra lo stabilimento ed il centro abitato, degli impianti per l'estinzione degli incendi, ecc. Dovremmo parlare poi anche delle norme di esercizio e fare delle classificazioni dei depositi secondo la pericolosità. Torno dunque a dire che non ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha come suo oggetto specifico il sistema di sicurezza: esso tratta necessariamente anche della sicurezza, ma in modo indiretto. Pertanto accogliere l'emendamento Scianatico o gli eventuali emendamenti Calvi, significherebbe creare una legge imperfetta, confusa ed inefficiente. Le valutazioni fatte dai colleghi possono anche essere, in sé e per sé, validissime, ma non possono trovare la loro naturale collocazione nel provvedimento al nostro esame. Anche per quanto riguarda la questione dei recipienti, esiste tutta una normativa di natura anche regolamentare che non può essere oggetto di modificazione sistematica nell'ambito del disegno di legge. Occorrerebbe, tra l'altro, una preparazione tecnica che nessuno di noi in questo momento credo che possieda.

Quanto agli emendamenti D'Angelo mi sembra giusta l'osservazione fatta, dal punto di vista formale, circa il termine « installazione ». Sulla proposta di sostituire il 20 per cento con il 10 per cento osservo soltanto che come rapporto volumetrico fra il deposito e il parco bombole il 10 per cento è normale: infatti la stessa organizzazione dei piccoli lo propone. Allora, perché nel disegno di legge si parla del 20 per cento? Evidentemente per garantire una certa disponibilità e continuità nel servizio distributivo con la scorta che la legge prevede per tutte le raffinerie e i depositi di olii minerali combustibili e derivati, scorta che assicura il servizio per venti giorni. Comunque su questo punto mi rimetto alla Commissione.

Sono d'accordo sul terzo emendamento D'Angelo: può accadere che le bombole siano riempite in stazioni che non sono le proprietarie. Per fare tutto questo è necessario sostituire 60 giorni con 90 giorni: quindi sono d'accordo anche col quarto emendamento D'Angelo.

SCIANATICO. Il mio emendamento non si riferisce alla sicurezza del lavoro nella stazione di riempimento, mentre tutto quello che ha detto il relatore è in riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Né d'altra parte entro nel merito di eventuali altre norme tecniche; soltanto mi preoccupo che gli apparecchi costruiti secondo le norme esistenti siano mantenuti in uno stato di efficiente conservazione. Mi preoccupo cioè della sicurezza, dal momento in cui la bombola riempita viene messa in circolazione.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Vi prego di tener conto che questo disegno di legge va ad integrare la legge attualmente in vigore, la n. 327 del 21 marzo 1958. Ne leggo testualmente l'articolo 4:

« I recipienti non potranno essere riempiti con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quella del gas il cui nome risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi dal collaudatore, ai sensi dell'articolo 19 del preci-

tato decreto ministeriale 12 settembre 1925. Inoltre, sui recipienti deve essere impresso a caratteri indelebili, il marchio di fabbrica della ditta costruttrice, da depositarsi preventivamente presso l'Ufficio centrale dei brevetti del Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

All'atto del collaudo dei recipienti ovvero – per quelli in circolazione – all'atto della prima revisione periodica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo di apporre sui recipienti stessi, in modo indelebile, il nome della ditta proprietaria.

È vietato porre sui recipienti marchi o indicazioni di ditte o di gas diversi da quelli apposti all'atto del collaudo o della revisione dei recipienti stessi.

Ogni ditta deve denunciare all'organo competente, di cui all'articolo 1, la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le successive variazioni. L'organo competente ha l'obbligo di accertare la consistenza del parco recipienti all'atto del collaudo dell'impianto e può disporre ulteriori accertamenti per controllarne le variazioni ».

Ho letto per intero questo articolo per sottolineare che questo nostro provvedimento si integra ad una normativa già esistente e che esso comunque avrà un suo regolamento che a sua volta si riallaccerà a tutti quelli precedenti, rinnovandoli secondo certe indicazioni. Ecco perché, insisto presso l'onorevole Scianatico perché ritiri al suo emendamento.

SCIANATICO. Tra le cose da lei indicate, non ce n'è una che si riferisca alla sicurezza dal momento in cui la bombola viene messa in circolazione in poi.

CALVI. Sono d'accordo con il collega Scianatico: quello che ci interessa in questo momento è di stabilire alcune semplici norme per garantire la sicurezza dal momento in cui la bombola inizia il procedimento di riempimento, in poi. Per il resto, diamo per scontato che tutti i problemi tecnici cui il relatore ha accennato siano effettivamente già regolati. Ripeto, a noi interessa il periodo di tempo che intercorre tra l'operazione di riempimento della bombola e il suo uso domestico, perché è proprio in questo periodo che manca una giusta tutela; infatti l'ANCC è autorizzata al collaudo delle bombole quando vengono fabbricate, ma quando vengono riempite possono verificarsi degli inconvenienti che nessuno è autorizzato a verificare.

È chiaro che se l'emendamento Scianatico non viene accolto, altrettanto sarà per quelli eventualmente da me presentati. Dichiaro che comunque presenterò un emendamento all'ultimo articolo del disegno di legge affinché sia prescritto che le norme di sicurezza che ci stanno a cuore siano effettivamente previste dal regolamento di esecuzione.

MERENDA. Il mio intervento è parzialmente superato da quello dell'onorevole Calvi, dal momento che volevo proporre di raccomandare al Ministero di precisare tali norme nel Regolamento in rapporto ovviamente con quelle contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti. La soluzione proposta dall'onorevole Calvi è senz'altro più completa perché può consentire la fissazione e l'emanazione di norme amministrative più precise in modo che nulla sfugga alle indicazioni degli obblighi a cui gli interessati a questa legge devono essere soggetti.

PRESIDENTE. Mi permetto di suggerire che ogni volta che emendamenti riguardanti la sicurezza dovessero essere ritirati, questo sia fatto con la motivazione esplicita che del loro contenuto sarà in qualche modo tenuto conto nel Regolamento di esecuzione.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto riguarda il primo emendamento proposto dall'onorevole D'Angelo, prego il proponente di ritirarlo perchè tutti i decreti ministeriali di concessione, relativi alla materia portano la dizione « installazione e gestione ». Circa la scorta del 20 per cento, mi rifaccio a quanto detto dal relatore. Il Governo insiste sul 20 per cento, ma se la Commissione vuole disporre diversamente, è pronto a discutere. Circa il periodo dei 60 giorni, sono favorevole a portarlo a 90.

Per quanto riguarda l'emendamento Scianatico sostenuto anche dall'onorevole Calvi, sono d'accordo nel rinviare questa normativa al regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Merenda ha ora presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « 20 per cento » *con le parole*: « 15 per cento ».

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Sono d'accordo.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

D'ANGELO. Ritiro il mio primo emendamento.

SCIANATICO. Ritiro il mio emendamento con la motivazione testé suggerita dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento D'Angelo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Merenda.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo emendamento d'Angelo sul quale hanno espresso il loro consenso il relatore e il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto emendamento d'Angelo, accolto dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 che a seguito delle modifiche testé approvate risulta così formulato:

ART. 1.

I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilità di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 15 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà (bombole) riempite nel proprio impianto, nonché di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma che alla data della entrata in vigore della presente legge dispongono di serbatoi fissi aventi capacità inferiore al limite indicato nel comma stesso debbono, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere all'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la modifica della concessione per aumentare la capacità volumetrica complessiva dei serbatoi fissi, con l'osservanza delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Sulle domande presentate ai sensi del comma precedente l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

I titolari delle concessioni di cui al primo comma che non presentino la domanda entro il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo, decadono dalla concessione.

Per le imprese titolari di più concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto (di cui al primo comma del presente articolo tra capacità volumetrica dei serbatoi fissi e capacità complessiva dei recipienti da riempire) si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti nei vari impianti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Chiunque senza disporre di un proprio impianto di riempimento e di travaso intende esercitare con recipienti propri la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti deve chiedere la concessione al prefetto o al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, a secondo che l'attività debba essere svolta in una sola o in più province.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma decadono dalla concessione qualora entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione non dimostrino alla autorità concedente di:

a) essere proprietari di un parco bombole rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327;

b) avere stipulato con il titolare di una concessione di un impianto di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti un contratto, della durata di almeno un anno, per il riempimento e la manutenzione delle proprie bombole;

c) aver adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 5 della presente legge.

Gli onorevoli D'Angelo e Olmini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire il testo dalle parole: « la concessione al prefetto » *fino alla fine del comma con le parole*: « l'autorizzazione a norma della legge 6 luglio 1971, n. 426 ».

Al secondo comma sostituire la parola: « concessioni » *con la parola*: « autorizzazioni ».

D'ANGELO. Nel primo comma dell'articolo 2 si stabilisce il rilascio della concessione agli operatori che, non possedendo un proprio impianto di riempimento, hanno recipienti di proprietà ed esercitano una attività di distribuzione e di vendita del gas. Riteniamo che la disciplina di questa attività debba rientrare nella legge di disciplina generale del commercio e si debba quindi parlare di autorizzazione.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Non sarebbe corretto accogliere questi emendamenti, perchè si ingenererebbe confusione tra le licenze di commercio, che si chiamano oggi autorizzazioni in virtù della nuova legge sul commercio e le concessioni, che sono tutto altro istituto.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Tutta la materia riguardante la distribuzione della benzina, è rimasta di diretta competenza ministeriale, per cui non è possibile confondere l'autorizzazione al commercio con la concessione.

PRESIDENTE. Onorevole D'Angelo, mantiene gli emendamenti.

D'ANGELO. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento D'Angelo-Olmini.

(*È respinto*).

Il secondo emendamento D'Angelo-Olmini è precluso da questa votazione.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Coloro che all'atto della entrata in vigore della presente legge già esercitino con recipienti propri, senza disporre di un impianto di riempimento e di travaso, la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole, debbono chiedere, ai sensi del precedente articolo 2, la concessione prevista dall'articolo stesso entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sulle domande presentate ai sensi del precedente comma l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

Il titolare della concessione ottenuta ai sensi del presente articolo decade dalla concessione stessa qualora non adempia a quanto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 2, entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione.

L'onorevole Baldani Guerra ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole « 60 giorni », *con le parole* « 90 giorni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

ART. 3.

Coloro che all'atto della entrata in vigore della presente legge già esercitino con recipienti propri, senza disporre di un impianto di riempimento e di travaso, la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole, debbono chiedere, ai sensi del precedente articolo 2, la concessione prevista dall'articolo stesso entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sulle domande presentate ai sensi del precedente comma l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

Il titolare della concessione ottenuta ai sensi del presente articolo decade dalla concessione stessa qualora non adempia a quanto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 2, entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

Alla tabella, allegato *A* al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è aggiunto dopo il n. 135 il seguente:

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	Note
135-*bis*	Articolo 2 legge 10 dicembre 1954, numero 1164	Concessione per l'esercizio con recipienti propri della distribuzione e della vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole			Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
		Tassa di rilascio ed annuale:			
		a) per parchi bombole di consistenza non superiore a 20.000 unità .	5.000	ordinario	
		b) per parchi bombole di consistenza superiore a 20.000 unità . . .	10.000	identico	

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità superiore ai cinque litri, destinati ad uso domestico o industriale, non possono essere detenuti in deposito o messi in distribuzione se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi causati a persone, cose, od animali;

b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi, conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.

L'assicurazione è stipulata per somme non inferiori ai 100 milioni per ogni evento, sia per lesioni che per danni con il limite di 10 milioni per persona e di 30 milioni per cose o animali.

Sono esclusi dai benefici derivanti dall'assicurazione di cui al primo comma, lettera *b*) coloro per i quali è prescritta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'impresa distributrice entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge deve comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli estremi della polizza di assicurazione stipulata. Le eventuali variazioni debbono essere comunicate entro un mese dal loro verificarsi.

Analoga comunicazione deve essere fatta al prefetto competente.

L'onorevole Calvi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le prime sei righe del primo comma con il seguente testo:

« I recipienti per il trasporto di gas combustibile, con capacità compresa fra i tre e i centocinquanta litri, a qualsiasi uso destinati, devono essere muniti di valvola di intercettazione di tipo omologato ed il gas in essi contenuto deve essere odorizzato – qualora non abbia di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo – a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici con sostanze anch'esse di tipo omologato, aggiunte in quantitativi prestabiliti.

I recipienti di cui al comma precedente o di capacità superiore ai cinque litri, a qualsiasi uso destinati, non possono essere detenuti in deposito o messi in distribuzione se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione: ».

L'onorevole D'Angelo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole « superiore ai cinque litri » *con le parole* « non inferiore ai cinque litri », *e le parole* « l'impresa distributrice », *con le parole* « l'impresa proprietaria »;

Al secondo comma, sostituire le parole « 10 milioni », *con le parole* « 15 milioni »;

Al quarto comma, sostituire le parole « l'impresa distributrice » *con le parole* « l'impresa proprietaria ».

L'onorevole Baldani Guerra ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'assicurazione è stipulata per somme non inferiori ai 100 milioni per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con il limite di 10 milioni per le persone e di 30 milioni per le cose e gli animali ».

L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Nei punti di distribuzione e di vendita deve essere chiaramente indicata la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo ».

CALVI. Ritiro il mio emendamento con la motivazione suggerita dall'onorevole Presidente a proposito dell'emendamento Scianatico all'articolo 1.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole D'Angelo di sostituire la dizione « superiore ai 5 litri » con la dizione « non inferiore ai 5 litri », e la dizione « impresa distributrice » con la dizione « impresa proprietaria ». In effetti è il proprietario che deve provvedere a questi obblighi. Quanto al prospettato aumento a quindici milioni della cifra citata al secondo comma, non so quali conseguenze economiche ciò può portare sul piano dell'incidenza per ogni singola bombola. Mi rimetto quindi al parere del Governo. Sono poi d'accordo con il comma aggiuntivo proposto dell'onorevole Scianatico.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Condivido i giudizi del relatore. Sulla questione dei 15 milioni non sono in grado di rispondere dettagliatamente. Propongo comunque di mantenere l'attuale dizione.

MERENDA. Desidero esprimere la mia perplessità sul secondo emendamento D'Angelo, quello che propone di sostituire le parole « impresa distributrice » con le parole « impresa proprietaria ». Anzitutto il disegno di legge parla sempre di imprese distributrici; in secondo luogo, in effetti, è sempre il proprietario colui sul quale ricade l'onere, dal momento che l'impresa distributrice non proprietaria non accetterà di mettere in vendita bombole non sottoposte al controllo. L'impresa distributrice non proprietaria non è altro che un rivenditore. Non vedo come potrebbe esserci un'impresa distributrice di gas non proprietaria di bombole.

Per quanto riguarda l'aumento da 10 a 15 milioni, avevo già in animo di chiedere con precisione al relatore e al rappresentante del Governo se sono in grado di darci assicurazione che quest'obbligo della polizza non avrà conseguenze. Siccome tale aumento comporterà un aumento di premio da pagare all'impresa assicuratrice e avrà ripercussioni sul prezzo della bombola, mi sembra opportuno lasciare le cose così come stanno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del primo emendamento dell'onorevole D'Angelo:

Al primo comma sostituire le parole « superiore ai cinque litri » *con le parole* « non inferiore ai cinque litri ».

(*È approvato*).

La seconda parte del primo emendamento D'Angelo è così formulato:

Al primo comma sostituire le parole « l'impresa distributrice » *con le parole* « l'impresa proprietaria ».

Onorevole D'Angelo, insiste sulla votazione?

D'ANGELO. Sì, insisto, perché per distributore s'intende anche colui che va ad installare la bombola.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'in-

tervento dell'onorevole Merenda ha posto un reale problema, soprattutto dal punto di vista formale. Nella sistematica del disegno di legge si parla effettivamente sempre di distributore.

MERENDA. Anche perché la dizione dell'articolo 2 è oltremodo chiara: « Chiunque senza disporre di un proprio impianto di riempimento e di travaso intende esercitare con recipienti propri la distribuzione e la vendita... »; non v'è dubbio che essa si riferisce al proprietario che si fa riempire i recipienti da altre imprese. Quando all'articolo 5 parliamo di « impresa distributrice », non si può non fare riferimento al primo comma dell'articolo 2, dove è chiaramente detto cosa si intende con tale termine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte del primo emendamento D'Angelo.

(*È respinta*).

Pongo in votazione l'emendamento Baldani Guerra, sostitutivo del secondo comma, di cui ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento D'Angelo al secondo comma di cui ho testé dato lettura.

(*È respinto*).

L'emendamento D'Angelo, al quarto comma, è precluso da precedente votazione. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Scianatico accolto dal relatore e dal Governo, di cui ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

ART. 5.

I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità non inferiore ai cinque litri, destinati ad uso domestico o industriale, non possono essere detenuti in deposito o messi in distribuzione se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi causati a persone, cose, od animali;

b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi, conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.

L'assicurazione è stipulata per somme non inferiori ai 100 milioni per ogni evento che provochi danni a persone, cose e animali, con un limite di 10 milioni per le persone e di 30 milioni per le cose e gli animali.

Sono esclusi dai benefici derivanti dall'assicurazione di cui al primo comma, lettera *b*) coloro per i quali è prescritta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'impresa distributrice entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge deve comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli estremi della polizza di assicurazione stipulata. Le eventuali variazioni debbono essere comunicate entro un mese dal loro verificarsi.

Analoga comunicazione deve essere fatta al prefetto competente.

Nei punti di distribuzione e di vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Calvi ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi 5-*bis* e 5-*ter:*

ART. 5-*bis*.

Le ditte che provvedono al riempimento dei recipienti di cui al precedente articolo 5 devono:

a) impiegare impianti muniti di attrezzature idonee, preventivamente omologate, ad impedire che venga superato il massimo grado o la massima pressione di riempimento consentiti dalle norme vigenti nella materia;

b) effettuare, dopo il caricamento di ogni recipiente, una prova di tenuta con completa immersione in acqua dello stesso con la relativa valvola prima della applicazione di qualsiasi capsula o sigillo;

c) applicare ad ogni recipiente una targhetta contenente le istruzioni per il montaggio del recipiente stesso e per l'esercizio degli apparecchi utilizzatori, ai fini della sicurezza.

ART. 5-*ter*.

Le ditte distributrici ed installatrici dei recipienti di cui all'articolo 5 della presente legge contenenti gas combustibili devono:

a) utilizzare personale preventivamente addestrato;

b) impiegare organi di collegamento, quali tubi con relativi attacchi e valvole di riduzione della pressione, di tipo omologato;

c) effettuare una prova di tenuta dell'impianto dopo il montaggio di ogni recipiente e prima di procedere all'accensione dell'apparecchio da alimentare.

CALVI. Li ritiro, signor Presidente, con la motivazione da lei suggerita a proposito dell'emendamento Scianatico all'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

Secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, all'acquirente di gas di petrolio liquefatti in bombole di capacità volumetrica superiore ai 5 litri, deve essere consegnata, a cura del venditore, una polizza di utenza, rilasciata dalla impresa distributrice sulla quale sono riportate la denominazione e la sede dell'impresa distributrice, le generalità e il domicilio dell'utente e la forma della copertura assicurativa.

Copia della polizza, sottoscritta dall'utente, contenente l'impegno alla restituzione della bombola in suo possesso o, in mancanza, a pagare all'impresa la somma di lire cinquemila, deve essere conservata dall'impresa distributrice.

Tale copia che deve essere restituita all'utente all'atto della riconsegna della bombola, costituisce titolo per ottenere ingiunzione di consegna o pagamento, ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile. La polizza di utenza è esente da imposta di registro e bollo.

L'onorevole Alesi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

Anche l'onorevole Scianatico ha presentato un emendamento interamente soppressivo.

Il relatore, onorevole Baldani Guerra, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Copia della polizza sottoscritta dall'utente e dal venditore, contenente l'impegno dell'utente alla restituzione della bombola in suo possesso, o, in mancanza, l'obbligo solidale di entrambi di pagare all'impresa la somma di lire 5000, deve essere conservata dall'impresa distributrice ».

La Commissione Giustizia, nell'esprimere parere favorevole al provvedimento, suggerisce il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sostituire le parole « ingiunzione di consegna o pagamento, ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile », *con le seguenti:* « ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, di consegna o pagamento, ai sensi degli articoli 633 e 642 del codice di procedura civile ».

Il relatore Baldani Guerra ha presentato anche il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Restano comunque salvi gli accordi e gli obblighi contrattuali del distributore in ordine alla sua responsabilità per la tutela dei beni patrimoniali delle imprese distributrici ».

ALESI. Uno degli obiettivi della legge è quello di evitare la distruzione delle bombole, tanto è vero che, nella relazione che accompagna il provvedimento, si legge che è necessario attuare un sistema per indurre gli utenti a conservare e restituire i recipienti. Attualmente, le società hanno un certo controllo sulle bombole, attraverso un contratto con i distributori che sono direttamente a contatto con gli utenti. Il distributore, poi, è direttamente interessato al recupero delle bombole, perciò insiste presso l'utente per la restituzione. Ora, con la polizza di utenza, mettiamo a diretto contatto società ed utente, aumentando certamente la dispersione dei recipienti. Questo perché indubbiamente la società non farà causa al singolo utente per una bombola, e l'utente, consapevole di ciò, ne approfitterà. Pertanto questa disposizione è in netto contrasto con lo spirito della legge.

Alcuni di noi pensavano che, con la cauzione, questo inconveniente sarebbe stato evitato, ma il Governo è contrario a tale solu-

zione. Cerchiamo allora, per lo meno, di non gabellare per un vantaggio un meccanismo inefficace e che le imprese non vogliono.

L'articolo 6 – i colleghi del Comitato ristretto sanno che abbiamo discusso a lungo su questo – è peggiorativo della situazione attuale agli effetti della dispersione: non costituisce un rimedio. Sulla questione relativa al costo della polizza mi rifaccio a quanto ha detto l'onorevole Merenda.

SCIANATICO. Il mio emendamento – che potrei anche ritirare – è volto solo a garantire la restituzione della bombola. Ai fini assicurativi, l'articolo 6 non aggiunge niente.

MERENDA. L'articolo 6 non è una semplice conseguenza dell'articolo 5, ma è cosa qualitativamente diversa.

Esso vuol fornire all'impresa uno strumento attraverso il quale essa possa rientrare in possesso della bombola. Il collega Alesi ha detto che, per evitare la dispersione delle bombole già attualmente funziona un sistema al quale sono direttamente interessati sia i rivenditori che i distributori. Se questo fosse vero, non ci troveremmo di fronte alle speculazioni, di cui mi pare abbia parlato anche il nostro presidente, sulle bombole vuote e abbandonate. Dunque, il problema esiste e bisogna trovare uno strumento attraverso il quale garantire il rientro delle bombole usate. Esso non può essere che la cauzione o la polizza di utenza. Io personalmente sono contrario alla cauzione che per alcune famiglie può costituire un pesante onere. Sono quindi d'accordo per il mantenimento dell'articolo 6.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. L'articolo 6 rappresenta un punto assai importante di questa legge.

Attraverso l'articolo 6 si ottengono dei risultati come quello della sicurezza, dal momento che la bombola viene consegnata con l'indicazione del nome e del cognome e viene anche stabilita, con precisione, l'impresa con la sua denominazione e la sua sede. Vengono anche stabiliti il domicilio e le generalità dell'utente e la forma di copertura dell'assicurazione.

L'articolo 6 è da taluni criticato come macchinoso ma sarebbe stato accolto all'unanimità da tutte le imprese se alla polizza di utenza avessimo aggiunto anche la cauzione. Tutto ciò non mi pare molto coerente. La sola cauzione per le ragioni più volte elencate da parte del rappresentante del Governo e da parte di alcuni commissari, non è accoglibile, in quanto troppo pesante per alcune categorie di utenti e perché potrebbe provocare illeciti guadagni. Si è quindi stabilita una polizza di utenza come idoneo strumento di recupero delle bombole. Il tutto con le procedure previste dall'articolo 633 del codice di procedura civile e, in seguito al suggerimento della Commissione giustizia, dall'articolo 642 del medesimo codice di procedura civile. È vero che in pratica sarà difficile che si intraprenda una azione legale, comunque l'importante è che questo articolo rappresenti uno stimolo psicologico nei confronti del detentore della bombola.

Per tranquillizzare l'onorevole Alesi, potrebbe servire il comma aggiuntivo da me proposto e che è così formulato:

« Restano comunque salvi gli accordi e gli obblighi contrattuali del distributore in ordine alla sua responsabilità per la tutela dei beni patrimoniali dell'impresa distributrice ».

Inoltre l'articolo va senz'altro perfezionato con l'emendamento proposto dalla Commissione Giustizia di cui il Presidente ha dato lettura. Con queste due correzioni l'articolo verrebbe ad essere più chiaro ed efficace sotto l'aspetto del rapporto fra l'impresa e il distributore finale.

Esprimo ovviamente parere contrario all'emendamento soppressivo degli onorevoli Alesi e Demarchi, e all'analogo emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Scianatico.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo esprimo parere contrario alla soppressione dell'articolo e pertanto sono contrario agli emendamenti presentati dagli onorevoli Alesi e Scianatico, condividendo le ragioni che sono state esposte dall'onorevole relatore e dall'onorevole Merenda.

Riconosco che per un momento tutti ci eravamo orientati per un ripristino della cauzione; il Governo però si è reso conto che da un punto di vista politico ciò era controproducente. Si è cercato pertanto di risolvere il problema con la polizza di utenza, che da una parte aumenta la sicurezza e dall'altra evita la dispersione del patrimonio dei contenitori. L'articolo 6, al contrario di quanto avviene oggi, stabilisce un rapporto diretto tra l'utente e il proprietario della bombola saltando la responsabilità del distributore.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore, il Governo si rimette alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Mi permetto di osservare che, a mio avviso, l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dall'onorevole relatore è pleonastico.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Ritiro sia questo emendamento che quello aggiuntivo di un nuovo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente soppressivo Alesi-Demarchi.

(*È respinto*).

L'emendamento soppressivo Scianatico risulta così precluso.

Pongo in votazione l'emendamento suggerito all'ultimo comma dalla Commissione Giustizia, di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

ART. 6.

Secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, all'acquirente di gas di petrolio liquefatti in bombole di capacità volumetrica superiore ai 5 litri, deve essere consegnata, a cura del venditore, una polizza di utenza, rilasciata dalla impresa distributrice sulla quale sono riportate la denominazione e la sede dell'impresa distributrice, le generalità e il domicilio dell'utente e la forma della copertura assicurativa.

Copia della polizza, sottoscritta dall'utente, contenente l'impegno alla restituzione della bombola in suo possesso o, in mancanza, a pagare all'impresa la somma di lire cinquemila, deve essere conservata dall'impresa distributrice.

Tale copia, che deve essere restituita all'utente all'atto della riconsegna della bombola, costituisce titolo per ottenere ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, di consegna o pagamento, ai sensi degli articoli 633 e 642 del codice di procedura civile. La polizza di utenza è esente da imposta di registro e bollo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

I distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole possono detenere nei loro negozi solo recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti posti in commercio da imprese che abbiano ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nella presente legge.

Devono altresì disporre di un deposito separato per ogni marca di gas secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Gli onorevoli Erminero e Scianatico hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

Gli onorevoli D'Angelo e Assante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« I danni determinati da eventi verificatisi in ambienti contenenti recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti di proprietà di più imprese. Sono risarciti dalle imprese assicuratrici che hanno stipulato contratti di assicurazione con le imprese proprietarie di detti recipienti con ripartizione proporzionale al numero delle bombole esistenti nel deposito al momento dell'evento ».

ERMINERO. Proponiamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 7, perché, dovendo tutti gli attuali venditori di bombole osservare quanto previsto dal primo comma dell'articolo stesso, viene a cadere la distinzione tra piccoli e grandi venditori; inoltre, quando ci sono le cartelle assicurative la garanzia c'è già: il secondo comma diventa dunque pleonastico.

SCIANATICO. Del resto se non eliminiamo questo comma, dobbiamo preoccuparci di precisarlo dal punto di vista tecnico, perché i depositi devono essere costruiti in un certo modo, ad una certa distanza; altrimenti la cosa non ha senso.

D'ANGELO. La preoccupazione che sottostà al nostro emendamento è che, prevedendosi depositi separati, si creino eccessive difficoltà ai rivenditori. Abbiamo presentato questo emendamento soprattutto perché siamo convinti che, dal contesto del disegno di

legge e soprattutto dall'articolo 9, risulta che con « distributore » si intende anche dire « dettagliante » e che dunque il secondo comma dell'articolo 7 impone a quest'ultimo un obbligo troppo oneroso. Ecco perché proponiamo ai fini del risarcimento del danno nel caso in cui scoppino delle bombole in un deposito in cui esistano recipienti appartenenti a diverse società, che tutte le imprese assicuratrici che hanno stipulato contratti di assicurazione con i proprietari delle bombole esistenti nel deposito di cui trattasi, siano obbligate a risarcire i danni a coloro che li hanno subiti, in modo proporzionale al numero delle bombole esistenti nel deposito stesso.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Mi permetto di esprimere alcune perplessità su quest'ultimo emendamento. È vero che il secondo comma dell'articolo 7 parla di depositi separati per ogni marca di gas, ma attualmente chi ha soltanto un certo numero di chilogrammi di gas da vendere non ha bisogno di alcuna autorizzazione; credo quindi che il suddetto secondo comma non interessi i piccoli rivenditori senza autorizzazione, i quali non dovranno pertanto costruire alcun deposito separato. Inoltre mi pare che l'emendamento D'Angelo proponga qualcosa che, sul piano del diritto, appare piuttosto improprio in quanto costringe le imprese a pagare senza specifico accertamento di responsabilità.

Sull'emendamento Erminero-Scianatico mi rimetto alla Commissione.

MERENDA. È chiaro il valore e il significato del primo comma: non si possono mettere in vendita recipienti contenenti gas di petrolio che non siano posti in commercio da imprese che non abbiano ottemperato ad obblighi assicurativi. Siccome c'è l'obbligo dell'assicurazione e si può verificare uno scoppio in un deposito contenente bombole di diversa provenienza, ai fini del risarcimento del danno quale sarà la società assicuratrice che dovrà ottemperare a questo obbligo? Si è per questo previsto l'obbligo dei depositi diversi per ogni marca di gas. Questo, in linea teorica, è logico e accettabile, ma, in linea pratica, diventa così oneroso che ritengo non si possa accettare.

Penso che l'emendamento proposto dall'onorevole D'Angelo ovvii agli inconvenienti derivanti dalla soppressione pura e semplice del secondo comma, facendo obbligo alle imprese assicuratrici delle diverse società produttrici di bombole i cui tipi erano contenuti nel deposito di risarcire il danno proporzionalmente al numero delle bombole esistenti nel deposito al momento in cui si verifica il sinistro.

PRESIDENTE. La questione è molto complessa. Lo scoppio non è simultaneo, ma è determinato da una specifica bombola. Non si tratta, quindi, di associare le compagnie che hanno assicurato tutte le bombole quanto di accertare a chi appartiene la bombola che ha provocato lo scoppio.

MERENDA. Il secondo comma dell'articolo 7, a mio parere, è assai pesante per i piccoli distributori; a meno che con esso non si voglia obbligare il rivenditore a servirsi di una sola impresa.

PRESIDENTE. Questo non è forse escluso. In ogni modo, dal punto di vista di ricerca del responsabile, tale comma è chiarissimo.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ai fini dell'accertamento della responsabilità, non è stato possibile escogitare una formula diversa da quella del secondo comma dell'articolo 7. Non credo che si possa accettare la proposta dell'onorevole D'Angelo che, tra l'altro, implica procedure troppo macchinose. Se la Commissione non si sente di approvare il comma così com'è, chiedo una sospensione per avere modo di consultarmi con degli organi tecnici del Ministero al fine di trovare una eventuale formula alternativa.

ALESI. Dobbiamo anche tener presente che il trasporto delle diverse bombole è fatto da uno stesso mezzo, cumulativamente; e uno dei momenti più pericolosi per lo scoppio è proprio il trasporto. Si dovrebbero, quindi, proibire anche i trasporti cumulativi di bombole appartenenti a società diverse.

PRESIDENTE. C'è una proposta del Governo di accantonare l'articolo 7 al fine di approfondirne meglio sul piano tecnico il disposto. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

Ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatti detenuto dall'utente deve

essere accompagnato dalla relativa polizza di utenza.

Gli utenti che siano in possesso di recipienti per gas dipetrolio liquefatti di capacità superiore ai 5 litri devono, entro 10 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, adempiere a quanto disposto nel precedente comma, restituendo le bombole per le quali non abbiano la polizza di utenza.

L'onorevole Scianatico ha presentato un emendamento interamente soppressivo dello articolo 8.

SCIANATICO. Lo ritiro signor Presidente.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Ho qualche perplessità in ordine alla chiarezza del primo comma dell'articolo 8, là dove si dice che ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatti detenuto dall'utente deve essere accompagnato dalla relativa polizza di utenza. Sembrerebbe quasi che ogni contenitore debba avere la polizza di utenza, mentre invece non è così.

SCIANATICO. È proprio così.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. La polizza di utenza è riferita all'utente, indipendentemente dalle singole bombole. È chiaro che se in Italia ci sono 8 milioni di utenti e 30 milioni di bombole, ci saranno 8 milioni di polizze, e non 30 milioni. Propongo pertanto di sostituire il testo del primo comma con il seguente:

« Per ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatto, l'utente deve essere in possesso della relativa polizza di utenza ».

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Invito gli onorevoli colleghi a voler sospendere anche l'esame di questo articolo, al fine di concordare una sua più chiara dizione, o di meditare su quella proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Ritengo sia opportuno accogliere l'invito formulato dall'onorevole rappresentante del Governo; pertanto se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, dando incarico nel frattempo al Comitato ristretto di esaminare le difficoltà insorte nel corso della discussione odierna.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile *(Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (3020); e delle proposte di legge Caiazza ed altri: Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas (1566); Dagnino e Cattanei: Prevenzione degli infortuni causati dalla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico (2189); Marchetti: Norme sulla prevenzione degli infortuni da fughe di gas negli ambienti domestici (2391); Longoni ed altri: Norme per la sicurezza degli impianti e dei mezzi ai fini dell'impiego dei gas combustibili (3217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile », e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: « Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas », Dagnino ed altri: « Prevenzione degli infortuni causati dalla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico »; Marchetti: « Norme sulla prevenzione degli infortuni da fughe di gas negli ambienti domestici »; Longoni ed altri: « Norme per la sicurezza degli impianti ai fini dell'impiego dei gas combustibili ».

Di tali provvedimenti la Commissione ha esaurito la discussione generale congiuntamente al disegno di legge n. 2970. Passando ora al separato esame degli articoli, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la Commissione adotta come testo base quello del disegno di legge n. 3020.

Passiamo all'articolo 1. Ne do lettura:

ART. 1.

Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: per uso domestico, *aggiungere le parole*: ed usi similari.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

ART. 1.

Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combutibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

CALVI. Prima di passare all'articolo 2 desidero intervenire per una proposta di rinvio. Ritengo ancora che questo provvedimento non lo abbiamo sufficientemente approfondito, nemmeno in sede di Comitato ristretto. Io non sono preparato ad affrontarlo, e credo che nemmeno i colleghi lo siano; pertanto non mi pare possibile in questo momento procedere alla sua approvazione.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. L'intervento del collega Calvi mi stupisce profondamente. Sono sei mesi che ci riuniamo per questo provvedimento, abbiamo ripetutamente convenuto che il testo del disegno di legge numero 3020 rappresenta la base per la discussione dei problemi relativi alla sicurezza dell'uso del gas domestico. Quando si stabilisce che tutti i materiali, gli apparecchi e gli impianti devono essere realizzati secondo le regole precise della buona tecnica e della salvaguardia della sicurezza quale dev'essere l'ente abilitato a decidere tutte queste regole e quale organo dovrà esercitare il controllo, credo che più non si possa fare, altrimenti elaboriamo un regolamento, non una legge.

CAIAZZA. Prima di tutto vorrei parlare di una questione di metodo: sono presentatore di una delle proposte di legge oggi in esame, ed ho appreso solo stamani dal *Bollettino delle Commissioni e delle Giunte parlamentari* che ieri si è discusso di questa materia; mi spiace di non aver ricevuto l'avviso perché ieri avrei potuto portare il mio modesto contributo alla discussione. In secondo luogo, sempre dal *Bollettino* ho appreso che ieri l'onorevole Baldani Guerra ha ribadito la necessità di coordinare ed integrare la normativa contenuta nel disegno di legge in ordine ai meccanismi di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda il materiale impiegato. Ebbene, mi sarei aspettato allora un testo nuovo su cui esprimere un parere e formulare eventuali emendamenti; invece siamo passati subito all'approvazione del testo approvato dal Senato. Una terza osservazione che ho da fare è la seguente: ancora dal *Bollettino* di ieri, ho appreso che il relatore considera tutte le proposte di legge all'ordine del giorno di oggi, meno la n. 3566, come assorbite dal disegno di legge n. 3020. Ora, non che a me interessi in modo particolare l'assorbimento, ma proprio non riesco a capire perché sia esclusa una proposta che persegue gli stessi obiettivi di tutte le altre. È vero che il disegno di legge parla di odorizzazione, mentre la mia proposta parla di segnalazioni acustiche, ma il problema non è quello di stabilire quali sono gli strumenti da usare per avvertire del pericolo e quindi evitare un danno, bensì quello di prevenire il pericolo. Che poi a tal fine sia suggerito il sistema acustico oppure quello odorizzante, è un altro problema, che non comporta l'esclusione di un provvedimento dal contesto degli altri che vengono esaminati.

PRESIDENTE. Mi spiace che non sia stato avvertito in tempo, onorevole Caiazza; si è trattato sicuramente di un disguido. Circa la sua proposta di legge, mi sembra che ieri il relatore abbia inteso dire che, siccome essa disponeva un mezzo tecnico diverso, non poteva essere — come le altre proposte di legge, che fanno riferimento agli stessi mezzi di sicurezza previsti dal Governo — « assimilata » al disegno di legge 3020; e ciò senza entrare nel merito della pertinenza e della validità del meccanismo da lei proposto. Essendosi comunque scelto come testo base il disegno di legge n. 3020, una volta questo approvato, anche la sua proposta di legge, come le altre abbinate, sarà considerata assorbita. Quindi, anche se non c'è assimilazione della sua proposta di legge in quanto essa tecnicamente propone una soluzione diversa, ci sarà senz'altro una sua decadenza in quanto questo stesso problema è risolto in maniera definitiva, anche se in altro modo. Questo è quanto ha ieri affermato, o inteso affermare, il relatore.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. È esatto, signor Presidente.

CAIAZZA. Prendo atto della precisazione e voglio chiarire che il mio intervento non aveva il senso d'una proposta di rinvio.

CALVI. Io invece ribadisco che preferisco che la discussione del disegno di legge n. 2970

sia esaurita prima di procedere alla discussione del disegno di legge n. 3020 e delle proposte di legge abbinate. Dato che il Comitato ristretto deve riunirsi per l'articolo 7 del pre-
del disegno di legge n. 3020 e delle proposte di legge abbinate. Dato che il Comitato ristretto deve riunirsi per l'articolo 7 del precedente provvedimento tanto vale rivedere anche questo.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato.* Mi pare che dopo le varie discussioni avvenute in sede di Comitato ristretto in cui i due disegni di legge sono stati esaminati congiuntamente, le osservazioni dell'onorevole Calvi non abbiano senso. Nel Comitato ristretto del disegno di legge n. 3020 era rimasto in sospeso solo l'emendamento proposto dal Governo all'articolo 4, che è stato rimesso alla decisione della Commissione.

CALVI. Sono ancora del parere che, come era stato del resto stabilito, si esaurisca prima la discussione del disegno di legge n. 2970 e poi si proceda a quella dei provvedimenti in esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta, dando incarico al Comitato ristretto di esaminare la questione sollevata dall'onorevole Calvi.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO